

di un profitto assai maggiore che avremmo potuto ricavare da un'altra manifattura, per esempio delle tele o dell'acconciatura de' cuoi » ⁷³.

Vasco veniva così a cogliere l'aspetto più negativo dell'alta specializzazione raggiunta nella filatura della seta, cioè un prezzo scarsamente remunerativo e la situazione di completa dipendenza verso il mercato straniero, che privilegiava le condizioni della domanda su quelle dell'offerta. Indipendentemente dal raccolto, infatti, il prezzo di vendita veniva fissato dal compratore ⁷⁴.

L'elogio della perfetta libertà di commercio, la condanna dei dazi e delle dogane, erano le logiche conseguenze del discorso: « Sciolti così i seducenti argomenti dei colbertini, per cui vorrebbero che ogni manifattura si procurasse nel paese per mezzo delle dogane, potrebbe taluno domandarmi quali manifatture debbano alle altre preferirsi. Io rispondo quelle che meglio riesciranno nel sistema della perfetta libertà del commercio. Tolte le dogane vedesi subito dalla concorrenza naturale degli esibitori e dei ricercatori qual manifattura nazionale può avere un vantaggioso spaccio fuori Stato, e quella sarà sempre preferita dai particolari interessati a fare il maggior profitto; dal profitto di questi risulterà il maggior profitto della nazione e troverassi allora che forse più ci conviene vender la seta che fabbricare la stoffa e tante altre verità importantissime riguardanti il commercio nazionale che i vincoli della dogana non lasciano conoscere. Si direbbe che la verità paga un dazio maggiore di tutte le altre mercanzie ».

Per rendere più florido il commercio — ma solo quando la popolazione sarà eccedente i prodotti del suolo, circostanza per Vasco quasi sempre irrealizzata nei paesi agricoli, i soli mezzi utili saranno « libertà e lumi sparsi nel popolo, perché sappia ciascuno qual è l'opera a lui più lucrosa » ⁷⁵. La chiusa non potrebbe essere più chiara indicazione dell'accettazione del pensiero economico e sociale della fisiocrazia, per il quale la costruzione dello Stato fisiocratico richiedeva la conoscenza evidente e generale delle leggi naturali, quale condizione essenziale del concorso di volontà che solo poteva garantire invariabilmente la costituzione dello Stato ⁷⁶.

73. Cfr. *Progetto* cit., pp. 24-25. Sulle relazioni commerciali tra il Piemonte e Lione, cfr. L. BULFERETTI, *Les communications entre Lyon et Turin au XVIII^e siècle*, « Cahiers d'histoire » (Lyon), VIII, 1960.

74. Cfr. G. LEVI, op. cit., pp. 806 segg.

75. Cfr. *Progetto* cit., p. 27.

76. Cfr. A. MAFFEY, *Il pensiero politico della Fisiocrazia*, in: *Storia delle idee* cit., p. 514.